

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 973-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE BARDI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1969

(V. Stampato n. 1)

d'iniziativa dei deputati FORTUNA, SPAGNOLI, BASSO, MONTANTI, BALLARDINI, IOTTI Leonilde, LUZZATTO, CARIGLIA, ALINI, GULLO, LENOCI, CRAXI, LAMI, Busetto, LEPRE, CERAVOLO Domenico, GUERRINI Rodolfo, LEVI ARIAN Giugina, DAMICO, MASSARI, AVOLIO, CORTI, CALDORO, GASTONE, PELLICANI, PASONI, MONSELLATO, CATTANI, AVERARDI, FREGONESE, SALVATORE, RAFFAELLI, LIBERTINI, MOSCA, MACCHIAVELLI, MUSSA IVALDI VERCELLI, USVARDI, SERVADEI, VIANELLO, LENTI, BEMPORAD, DI VAGNO, NAPOLI, MARIANI, CINGARI, TERRAROLI, SAVOLDI, LIZZERO, LOPERFIDO, ROSSINOVICH, RE Giuseppina, ZANTI TONDI Carmen, BONIFAZI, MACCIOCCHI Maria Antonietta, POLOTTI, BALDANI GUERRA, GUERRINI Giorgio, SGARBI BOMPANI Luciana, FRASCA, DI PRIMIO, CACCIATORE, LOMBARDI Riccardo, QUERCI, VENTURINI, SULOTTO, CAPRARA, D'ALEMA, ORILIA, MATTALIA e GUNNELLA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 dicembre 1969*

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Comunicata alla Presidenza il 3 giugno 1970

ONOREVOLI SENATORI. — La 2^a Commissione permanente che ha esaminato in sede referente il disegno di legge n. 973, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1969, mi ha dato mandato, a maggioranza, di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione di esso.

Come è noto, il disegno di legge riguarda la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, problema questo che è stato sempre agitato nel nostro Paese, dall'epoca della sua Unità ad oggi, tanto che ben dodici proposte di legge in materia sono state presentate al Parlamento.

Trascurerò di ricordare i motivi ed il contenuto di ciascuna di esse, sottolineando solamente il carattere comune delle stesse, basato sulla avvertita esigenza giuridica e sociale di ricercare un temperamento al principio della indissolubilità del matrimonio.

Il disegno di legge, di cui si chiede l'approvazione, prevede come presupposto essenziale allo scioglimento del matrimonio l'accertamento della « inesistenza tra i coniugi della comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio », il che significa che lo scioglimento è previsto nei casi in cui si è già verificata una insanabile frattura nella comunione di vita dei coniugi e si è acquisita la certezza morale della impossibilità che il matrimonio possa raggiungere i suoi scopi.

I casi previsti sono infatti tutti chiaramente indicativi di tale obiettiva situazione di fatto, nella quale ben si può dire che il matrimonio non esiste più come unione dell'uomo e della donna, come convivenza di vita, come vincolo affettivo e materiale.

È il caso in cui uno dei due coniugi sia stato condannato con una o più sentenze definitive a pena grave per delitti non colposi (da 12 anni all'ergastolo); è il caso in cui uno dei due coniugi sia stato condannato a qualsiasi pena detentiva per delitti particolarmente gravi che denotano una tendenza incompatibile e pregiudizievole con l'esercizio della patria potestà, dell'autorità maritale e con una retta e onesta vita coniugale; è il caso in cui uno dei due coniugi sia stato prosciolto per totale infermità di mente da

uno dei delitti di cui al punto precedente; è il caso in cui tra i coniugi sia intervenuta separazione legale o consensuale o di fatto che si sia protratta per almeno cinque anni ininterrottamente, limitandosi però l'applicazione per le separazioni di fatto a quelle iniziate anteriormente all'entrata in vigore della legge da almeno due anni; è il caso in cui l'altro coniuge, quale cittadino straniero, abbia ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio; è il caso infine in cui il matrimonio non sia stato consumato.

Appare evidente come in ognuno di tali casi secondo la legislazione vigente il vincolo matrimoniale viene tenuto in piedi come una mera finzione. Nel caso di condanna a pena grave che si protrae per lunghissimi anni si costringe l'altro coniuge a sentirsi unito a chi si è reso colpevole di un'azione criminosa; nel caso di condanna per reati che hanno infranto la stessa ragione del matrimonio si costringe l'altro coniuge a restare legato al colpevole di tali azioni ignominiose; nel caso della separazione si costringono i coniugi ad una situazione di permanente legame quando ormai il prolungarsi della durata della separazione stessa lascia presumere la impossibilità del ritorno alla vita coniugale; nel caso dello scioglimento o dell'annullamento all'estero del matrimonio del coniuge quale cittadino straniero si consente addirittura una situazione di disegualianza morale e giuridica dell'altro coniuge quale cittadino italiano; nel caso infine del matrimonio non consumato si consente una sperequazione tra cittadini poiché è caso questo previsto addirittura dal Codice di diritto canonico per la dispensa.

Per completare sinteticamente l'esame analitico del disegno di legge, aggiungerò che l'articolo 4 regola la procedura per ottenere lo scioglimento del matrimonio che può dirsi analoga a quella prevista dal Codice di procedura civile per le separazioni, fissando anche l'obbligo del tentativo di riconciliazione tra i coniugi da esperirsi dal Presidente del Tribunale e la facoltà da parte di quest'ultimo di fissare la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore entro un termine non superiore a sei mesi,

qualora ritenga che sussistano concrete possibilità di riconciliazione tra i coniugi.

Con l'*articolo 5* si sancisce la possibilità della corresponsione di un assegno alimentare o di mantenimento a favore di uno dei due coniugi, obbligo che viene meno nel caso di passaggio a nuove nozze del coniuge al quale deve essere corrisposto.

Con l'*articolo 6* si ribadisce l'obbligo del mantenimento, della educazione e dell'istruzione dei figli previsto dagli articoli 147 e 148 del Codice civile che permane anche dopo il passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i coniugi, e si regola l'affidamento dei figli stessi.

Con l'*articolo 7* e l'*articolo 8* si prevedono norme dirette a garantire l'adempimento degli obblighi patrimoniali.

Con l'*articolo 9* si precisa che l'efficacia dello scioglimento del matrimonio decorre dal giorno dell'annotazione della sentenza nei Registri dello stato civile.

Con l'*articolo 10* si stabilisce che, a seguito dello scioglimento del matrimonio, ciascun genitore esercita la patria potestà sui figli affidatigli, mentre l'altro conserva il diritto di vigilare e il dovere di collaborare alla educazione e alla istruzione dei figli, nonchè il diritto di ricorrere al giudice tutelare contro i provvedimenti adottati dall'esercente la patria potestà.

L'*articolo 11* stabilisce che le disposizioni del Codice civile previste negli articoli 155 (provvedimenti riguardo ai figli), 156 (effetti della separazione), 255 (riconoscimento di un figlio premorto), 258 (effetti del riconoscimento), 260 (doveri dei genitori), 261 (obblighi dei genitori verso il figlio), 262 (cognome del figlio), si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento del matrimonio.

In Commissione si è svolto un sereno e pacato dibattito, nel corso del quale sono stati presentati diversi emendamenti che sono stati respinti a maggioranza.

Appare doveroso indicarli sinteticamente, ad eccezione di quelli proposti per l'articolo

1 e per l'articolo 2 del disegno di legge, che riguardano problemi di carattere generale di cui si tratterà in seguito.

Sull'*articolo 3* è stato presentato dal senatore Carraro un emendamento volto ad aggiungere al n. 1, lettera *a*), le parole: « sempre che non si tratti di condanna per reato politico ».

La Commissione a maggioranza lo ha respinto sulla base della considerazione che la logica del provvedimento è tale per cui un coniuge in nessun caso ha il diritto di tener legato al vincolo matrimoniale l'altro coniuge contro la sua volontà, qualora siano venute a mancare le condizioni di una ulteriore comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio.

Altro emendamento all'articolo 3, n. 1, lettera *a*) è stato proposto dal senatore Salari con l'aggiunta delle parole: « purchè commesse dopo la celebrazione del matrimonio ».

L'emendamento è stato respinto a maggioranza perchè la precisazione è stata ritenuta superflua. Il senatore Piccolo ha proposto di sopprimere la lettera *d*) del n. 1 dell'articolo 3, ritenendo eccessivo che i reati contemplati, alcuni dei quali di tenue portata, possano costituire motivo di richiesta di divorzio; la Commissione ha respinto l'emendamento in considerazione della particolare natura dei reati contemplati nella lettera *d*) predetta.

Il senatore Carraro ha proposto quindi di aggiungere dopo la lettera *d*) del n. 1 dell'articolo 3 un comma così formulato: « la domanda non è proponibile quando non sia stata interrotta o sia ripresa la convivenza coniugale ».

Anche tale emendamento è stato respinto in considerazione che il provvedimento ha come presupposto dello scioglimento del matrimonio la cessazione della comunione spirituale e materiale di vita dei coniugi.

Il senatore Piccolo ha presentato quindi un emendamento soppressivo della lettera *a*) del n. 2, escludendo che allo stato attuale delle terapie mediche si possa parlare di totale inguaribile malattia di mente. La Commissione ha respinto l'emendamento in consi-

derazione della particolare natura dei reati indicati nella norma.

Tre emendamenti alla lettera *b*) del n. 2 sono stati proposti dal senatore Salari; il primo tende a sopprimere l'intera lettera; il secondo quella parte della norma che si riferisce alla separazione di fatto mentre il terzo prevede che il divorzio non possa essere chiesto dal coniuge per colpa del quale è stata pronunciata la separazione legale. Inoltre alla stessa lettera *b*) il senatore Carraro ha proposto di aggiungere al primo inciso, dopo le parole: « separazione legale », le altre: « con sentenza passata in cosa giudicata ».

La Commissione ha respinto i quattro emendamenti, osservando che la separazione di fatto è prevista nel disegno di legge solo come una fase transitoria, che non appare opportuno distinguere tra coniuge colpevole ed incolpevole in quanto il presupposto del provvedimento è tale da prescindere dalla colpa, e che infine la condizione espressa dal senatore Carraro è implicitamente contenuta nella sistematica del disegno di legge. È stato respinto altresì un emendamento proposto dal senatore Follieri, con il quale si intende sostituire la parola « ritenga » alle parole « ha ritenuto » alla lettera *c*) dello stesso numero 2 dell'articolo 3.

Sono stati successivamente presentati dal senatore Carraro due emendamenti all'articolo 5; con il primo si aggiunge, dopo il primo comma, un comma del seguente tenore: « L'ufficiale di stato civile procede all'annotazione solo quando la sentenza sia passata in cosa giudicata »; con il secondo si aggiunge alla fine dell'articolo 5 un comma *5-bis* del seguente tenore: « il coniuge, a favore del quale il giudice stabilisce le provvidenze economiche di cui ai commi precedenti, e fino a quando non passi a nuove nozze, conserva il diritto alle prestazioni mutualistiche di cui godeva durante il matrimonio; il relativo onere contributivo è a carico dell'altro coniuge. Egli ha anche diritto, in caso di morte dell'altro coniuge ad un assegno vitalizio proporzionato all'entità del patrimonio ereditario ed al numero ed alla qualità degli eredi legittimi ».

La Commissione ha respinto il primo emendamento osservando che l'ufficiale di stato civile non può che annotare sentenze passate in giudicato ed ha respinto il secondo osservando che i problemi sollevati potranno trovare più idonea soluzione in sede di legislazione previdenziale ed assistenziale.

Sull'articolo 6 il senatore Carraro ha proposto di aggiungere il seguente comma: « il genitore divorziato può riconoscere i propri figli adulterini, qualora contragga nuovo matrimonio con l'altro genitore di essi ». L'emendamento è stato respinto dalla Commissione in considerazione che la proposta potrà essere accolta in sede di riforma del codice civile.

Infine dal senatore Carraro e dal senatore Piccolo è stato proposto un emendamento all'articolo 8 volto a sostituire l'ultima parte dell'articolo stesso con il seguente comma: « in caso di morte dell'obbligato una parte della pensione di reversibilità, proporzionata agli anni di convivenza coniugale, spetta al coniuge o ai coniugi di chi ha chiesto ed ottenuto il divorzio ».

Anche tale emendamento è stato respinto, ritenendosi che la proposta potrà essere esaminata in sede di legislazione previdenziale.

Quali sono le ragioni che stanno alla base della proposta di legge in discussione, mirante a riformare l'istituto matrimoniale?

Giova a questo punto premettere che nel nostro ordinamento giuridico l'unica causa di scioglimento del matrimonio è quella prevista dall'articolo 149 del codice civile, e cioè la morte di uno dei coniugi, per cui è sancito il principio dell'indissolubilità del rapporto coniugale senza temperamento alcuno.

Sono previste invece diverse cause di nullità del matrimonio che si riferiscono in particolare a:

- a) mancanza di requisiti di capacità;
- b) nullità derivanti da impedimenti (parentela, affinità, adozione, affiliazione);
- c) particolari vizi di consenso;
- d) nullità attinenti alla celebrazione;
- e) impotenza.

Giova altresì dire che il nostro ordinamento giuridico conosce tre diversi regimi matrimoniali e cioè:

1) il matrimonio civile celebrato davanti all'ufficiale di stato civile, che è regolato interamente dalla legge civile;

2) il matrimonio cattolico o concordatario, celebrato innanzi ad un ministro del culto cattolico e regolato oltre che dalle leggi dello Stato anche dal codice canonico;

3) il matrimonio religioso acattolico, celebrato davanti ad un ministro del culto diverso dal cattolico, purchè ammesso dallo Stato e regolato dalle stesse norme che regolano il matrimonio civile.

Il matrimonio cattolico concordatario fu introdotto nel nostro ordinamento giuridico con il Concordato del 1929; con questo furono riconosciuti al matrimonio disciplinato dal diritto canonico gli effetti civili e fu stabilita la competenza dei tribunali ecclesiastici a conoscere delle cause di nullità e della dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

La legislazione canonica prevede tredici impedimenti dirimenti, cioè motivi di nullità, e lo scioglimento del vincolo non solo per effetto della morte di uno dei due coniugi ma anche nei casi di matrimonio « rato e non consumato » e nei casi di matrimonio consumato tra non battezzati in forza del « privilegio paolino ».

Dal che è lecito dedurre che il principio della indissolubilità del matrimonio sia più rigoroso per la forma civile che per la stessa forma religiosa del matrimonio.

Se si pensa che uno dei motivi di nullità più frequentemente accolti è quello del vizio di consenso per riserva mentale, sorgono effettivi dubbi sulla reale indissolubilità del matrimonio, risolvendosi le pronunce di nullità in veri e propri surrogati del divorzio non di rado concessi in casi molto discutibili. In materia la Corte d'appello si deve limitare a rendere esecutive le sentenze dei tribunali ecclesiastici, senza avere alcun controllo di merito su di esse.

Si è avvertita da tempo, quindi, l'esigenza di provvedere ad integrare l'articolo 149 del codice civile con altri motivi di scioglimento

del matrimonio per una serie di ragioni che possono così sintetizzarsi:

a) necessità di eliminazione di una disparità di trattamento dei cittadini di fronte alla legge e conseguente diritto di chiedere lo scioglimento del matrimonio anche da parte di coloro che abbiano contratto matrimonio con rito diverso da quello religioso cattolico;

b) esigenza di equiparare il nostro sistema giuridico a quello degli Stati d'Europa che, ad eccezione dell'Italia e della Spagna come grandi nazioni, accettano nel loro ordinamento giuridico lo scioglimento del matrimonio, nonchè a quello degli altri Stati, per la frequenza dei rapporti tra cittadini di diverse nazionalità che, nella società attuale, hanno portato ad una evoluzione del costume;

c) esigenza di difesa della libertà di coscienza del cittadino, al quale non può e non deve imporsi la persistenza fittizia di un vincolo, quando è venuto meno ciò che è alla base della formazione del vincolo stesso, e cioè la libertà del consenso;

d) esigenza di prevedere un rimedio giuridico e sociale per sanare le situazioni illegali in cui si trovano e si verrebbero a trovare nel futuro centinaia di migliaia di coniugi separati, atteso che il politico e il legislatore non possono disinteressarsi di un fenomeno di così vasta portata sociale.

Quali sono le ragioni di coloro che si oppongono all'estensione dei casi di scioglimento del matrimonio?

Oltre ad argomenti di ordine morale e religioso vengono prospettati altri di carattere giuridico-costituzionale dopo il Concordato del 1929 e la Costituzione repubblicana del 1948.

Si fa innanzitutto riferimento all'articolo 29 della Costituzione, che statuisce: « La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare » per sostenere che la definizione della famiglia espressa in tale articolo porta a ritenere che la disciplina del matrimonio

deve essere regolata dal diritto naturale (nella specie come è inteso dalla concezione tradizionale cattolica), per cui implicitamente tale definizione conterrebbe il principio della indissolubilità del matrimonio.

Si obietta d'altra parte, a parere della Commissione fondatamente, che un riferimento come sopra inteso alla concezione tradizionale cattolica del diritto naturale sarebbe in contrasto con i principi costituzionali della irrilevanza del fattore religioso e della libertà di coscienza e di pensiero che sono i cardini fondamentali dell'intero sistema costituzionale italiano.

D'altra parte non si può dimenticare che alla Costituente si discusse sulla opportunità di qualificare « indissolubile » il matrimonio, e che in Aula l'emendamento dell'onorevole Grilli portò alla soppressione dell'aggettivo « indissolubile », perchè fu approvato sia pure con tre voti di maggioranza.

Si votò quindi contro l'inserimento del principio dell'indissolubilità del matrimonio, che non significò naturalmente neppure lo accoglimento del principio della dissolubilità ma significò, come ben ha rilevato il Pugliese, « rifiuto di qualsiasi ostacolo costituzionale all'introduzione del divorzio in un ipotetico futuro ».

È chiaro che tale rifiuto ebbe riferimento non solo al matrimonio civile o acattolico ma anche e soprattutto a quello celebrato con rito canonico ai sensi del Concordato, che è quello a cui ricorre la stragrande maggioranza delle famiglie italiane: sarebbe assurdo pensare che la Costituzione abbia inteso regolare solo quelle famiglie italiane fondate sul matrimonio civile o acattolico. Si fa inoltre riferimento all'articolo 7 della Costituzione in relazione all'articolo 34 del Concordato, per sostenere che avendo lo Stato italiano recepito nell'ordinamento costituzionale i Patti lateranensi avrebbe recepito anche il diritto matrimoniale canonico, che statuisce il principio della indissolubilità del matrimonio, per cui l'eventuale introduzione del divorzio non potrebbe essere sancita con legge ordinaria, ma solamente con legge di revisione costituzionale.

Si obietta dall'altra parte, e tale obiezione è stata accolta a maggioranza dalla Commissione, che con l'articolo 34 del Concor-

dato lo Stato italiano ha inteso soltanto riconoscere al matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico gli stessi effetti civili del matrimonio celebrato davanti allo ufficiale di stato civile, nel senso che ha concesso che l'atto di celebrazione del matrimonio e di costituzione del vincolo sia regolato dal diritto canonico, ma non ha inteso con ciò rinunciare a regolare gli effetti civili del matrimonio.

Ed invero la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici si riferisce e si arresta all'atto di celebrazione del matrimonio e ai suoi presupposti e requisiti, mentre la giurisdizione dei tribunali dello Stato italiano si riferisce al rapporto costituito con l'atto di celebrazione; i tribunali ecclesiastici conoscono le cause di nullità del vincolo, i tribunali dello Stato conoscono le cause di separazione.

Anche se si volesse accogliere la tesi di chi sostiene che l'istituto del divorzio non possa farsi rientrare tra gli « effetti civili » del matrimonio, non ci sarebbe dubbio che l'indissolubilità è una qualità degli effetti e come tale deve essere regolata dalla legge dello Stato.

Di conseguenza una legge che stabilisca la cessazione di tali effetti in determinati casi non può ritenersi in contrasto con il Concordato.

Dello stesso avviso è stata la 1^a Commissione del Senato che ha espresso il parere sul disegno di legge in discussione.

Sulla base di tali considerazioni la Commissione, a maggioranza, ha respinto l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 proposto ed illustrato dal senatore Carraro, il quale ha sostenuto che con l'approvazione dell'articolo 1 si sarebbe accolto anche il principio dello scioglimento del matrimonio contratto davanti al ministro del culto cattolico, per cui sarebbe stato opportuno lasciare impregiudicata la questione di costituzionalità per i matrimoni concordatari, questione che verrebbe decisa in seguito dalla Corte costituzionale quando ne fosse investita da un giudice.

La Commissione ha ritenuto invece opportuna e valida la distinzione tra l'ipotesi contemplata dall'articolo 2, che riguarda il matrimonio celebrato con rito religioso relati-

vamente al quale il giudice sarà chiamato a dichiarare « la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio », e l'ipotesi contemplata nell'articolo 1, che riguarda il matrimonio contratto a norma del codice civile relativamente al quale il giudice è chiamato a dichiarare lo scioglimento.

Superati gli argomenti di carattere giuridico-costituzionale addotti da coloro che si oppongono alla introduzione del divorzio nel nostro ordinamento giuridico, sono da respingersi anche le preoccupazioni e le pessimistiche considerazioni che vengono espresse sulle conseguenze gravi per l'unità della famiglia e per la sorte dei figli che avrebbe nel Paese l'approvazione del disegno di legge in discussione.

Non c'è dubbio che l'unità della famiglia, il legame duraturo tra i coniugi, la piena corrispondenza di affetti e la comunione assoluta materiale e spirituale tra i membri della stessa famiglia rappresentino l'ideale di una società civile.

Ma la realtà impone di considerare quei casi in cui tale unità si è irrimediabilmente spezzata e la comunione di vita non esiste più.

Appare in questi casi non solo inutile, ma addirittura dannoso voler ritenere esistente un vincolo che è venuto meno, fingendo che esista ancora.

Il divorzio quindi non è la causa della disunione, ma il rimedio contro di essa.

Così non c'è dubbio che dallo scioglimento del vincolo possano derivare danni alla condizione dei figli che si vedono privati di una famiglia regolare e si vedono costretti a vivere con uno solo dei genitori.

Ma forse la condizione dei figli dei separati è diversa? O forse la condizione dei figli costretti ad assistere allo spettacolo del continuo contrasto dei genitori che più non si rispettano e si odiano non è peggiore e non incide più gravemente sulla loro sensibilità?

Sostanzialmente per queste considerazioni la Commissione ha respinto l'emendamento all'articolo 1 proposto ed illustrato dalla senatrice Falcucci, tendente ad aggiungere che lo scioglimento del matrimonio possa essere

dichiarato « sempre che non risulti pregiudizievole agli interessi dei figli ».

Il problema quindi è diverso e deve piuttosto riguardare l'eliminazione delle cause che rendono possibile il crearsi di quelle situazioni di contrasto e di disunione familiare che poi sfociano nello scioglimento del vincolo.

Il discorso a questo punto si fa più ampio e comprende ovviamente il tema più generale del diritto di famiglia e dell'esigenza improcrastinabile della sua riforma. L'attuale legislazione familiare si regge su una struttura autoritaria della famiglia, che va radicalmente modificata con l'affermazione del principio dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e del rispetto pieno della loro personalità e di quella dei figli.

Un tipo nuovo di famiglia, verso la quale peraltro lo Stato deve sentirsi impegnato a svolgere una nuova politica con una serie di misure destinate a favorirne l'unità e stabilità, eliminando o riducendo tutte le cause che possano minarla: l'emigrazione, la disorganizzazione del lavoro, la deficienza della casa, la mancanza di assistenza, eccetera.

Tale riforma appare urgente perchè la famiglia è in crisi, ma la crisi della famiglia non si risolve opponendosi all'introduzione del divorzio, che è solo una conseguenza di essa.

Onorevoli senatori, concludo con l'augurio che il disegno di legge in discussione sia approvato, in modo che il nostro Paese, a ben cento anni dalla proclamazione di Roma capitale, possa porsi a livello di tutti i Paesi civili del mondo, ove il principio dello scioglimento del matrimonio è stato accettato da tempo.

È un'esigenza di ordine sociale e politico, oltre che di evoluzione della nostra società.

Essa dovrà essere soddisfatta senza ricreare vecchi e superati steccati o lotte religiose, inconcepibili nella società attuale, come ha insegnato la storia di due Paesi cattolici ove il divorzio è stato introdotto, la Francia e il Belgio, nei quali la legislazione divorzista non ha mai costituito un serio ostacolo ad una collaborazione tra il potere dello Stato e quello della Chiesa.

BARDI,
relatore di maggioranza

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il giudice dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando accerta l'inesistenza tra i coniugi della comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio.

L'inesistenza della comunione è provata soltanto dalla sussistenza di una delle cause previste dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 2.

Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice dichiara, quando si verifica una delle cause elencate nell'articolo 3, la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio ed ordina all'ufficiale di stato civile del luogo ove venne effettuata la trascrizione di procedere alla annotazione di cessazione degli effetti civili.

Art. 3.

Lo scioglimento del matrimonio può essere domandato da uno dei due coniugi:

1) quando l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva:

a) all'ergastolo ovvero, anche con più sentenze, a 12 o più anni di reclusione per uno o più delitti non colposi;

b) a qualsiasi pena detentiva per incesto, delitti sessuali commessi a danno di discendenti, istigazione o costrizione della moglie o della prole alla prostituzione nonché per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione della prole;

c) a qualsiasi pena per tentato omicidio ai danni del coniuge o dei figli;

d) a qualsiasi pena detentiva per maltrattamenti, per violazione degli obblighi di assistenza, per lesioni gravi, per calunnia,

per circonvenzione d'incapace, ai danni del coniuge o dei figli, sempre che il colpevole sia recidivo a norma dell'articolo 99, n. 1, del codice penale nei confronti del coniuge o dei figli;

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assolto per totale infermità di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere *b)*, *c)* e *d)* del numero 1) del presente articolo;

b) è stata pronunciata la separazione legale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni.

In tutti i predetti casi per poter iniziare causa di divorzio le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale; nella separazione di fatto iniziata ai sensi del comma precedente i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza;

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del numero 1) del presente articolo non si è concluso per sopravvenuta amnistia o prescrizione, ma il giudice civile ha ritenuto sussistere nei fatti commessi gli elementi costitutivi dei delitti stessi;

d) l'altro coniuge, quale cittadino straniero, ha ottenuto all'estero, l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

e) il matrimonio non è stato consumato, purchè l'istanza di divorzio sia presentata entro due anni dalla celebrazione del matrimonio.

Art. 4.

La domanda di scioglimento di matrimonio si propone con ricorso, contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, al tribunale del luogo in cui il coniuge

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

convenuto ha residenza oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato o trascritto.

Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sè e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o giuridicamente incapace.

I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.

Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile.

L'ordinanza con la quale il presidente fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

Il presidente del tribunale, qualora ritenga motivatamente che sussistono concrete possibilità di riconciliazione tra i coniugi, specie in presenza di figli minori, fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore entro un termine non superiore ai sei mesi.

Art. 5.

Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di

uno dei casi di cui all'articolo 3 e salva l'ipotesi di cui all'articolo 2, dichiara con sentenza sciolto il matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione di scioglimento. Il giudice istruttore può disporre di ufficio l'assunzione di mezzi istruttori.

La moglie riacquista il cognome che essa aveva antecedentemente al matrimonio.

La sentenza è impugnabile nelle forme ordinarie da ciascuna delle parti.

Con la sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio o con la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e dei motivi a sostegno della statuzione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente somme di denaro in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Su accordo delle parti, la corresponsione può avvenire in una unica soluzione.

L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

Art. 6.

L'obbligo ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile di mantenere, educare ed istruire i figli nati dal matrimonio dichiarato sciolto, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

Il tribunale che dichiara lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili di cui all'articolo 2 dispone a quale dei coniugi i figli debbono essere affidati sotto la vigilanza del giudice tutelare o come, per gravi motivi, si debba altrimenti provvedere sull'affidamento, ed assume ogni altro provvedimento relativo alla prole. In ogni caso il padre e la madre conservano il diritto e l'obbligo di vigilare sulla loro educazione.

L'affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli avranno come esclusivo riferimento l'interesse degli stessi.

In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e alla educazione dei figli, e dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni di questi.

Il tribunale, nel caso in cui i genitori divorziati trascurino i loro doveri nei confronti dei figli minori o ne mettano in pericolo gli interessi può nominare un tutore dei minori, indipendentemente dal verificarsi di fatti che costituiscano motivo di decadenza dalla patria potestà.

Art. 7.

L'obbligato può essere tenuto a prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi patrimoniali di cui agli articoli 5 e 6.

Il tribunale può ordinare che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni di cui alle norme predette.

Art. 8.

Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza dichiarativa dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili, il tribunale, su istanza di parte, può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondersi a sensi degli articoli 5 e 6. In caso di morte dell'obbligato può disporre che una quota della pensione di reversibilità venga assegnata agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai predetti articoli.

Art. 9.

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarati nei casi previsti dalla presente legge hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione nei registri dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio; a tale annotazione può provvedere chiunque vi abbia interesse.

Art. 10.

Dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il tribunale non ha disposto altrimenti, ciascun genitore esercita la patria potestà sui figli affidatigli. Il genitore al quale sono affidati i figli ne amministra i beni con obbligo di rendere conto periodicamente al giudice tutelare. L'altro genitore conserva il diritto di vigilare e il dovere di collaborare all'educazione e all'istruzione dei figli.

L'altro genitore, se ritiene gravemente pregiudizievoli per il figlio i provvedimenti presi dall'esercente la patria potestà, può ricorrere al giudice tutelare prospettando i provvedimenti che considera adeguati.

Il giudice, sentito il figlio che ha compiuto il 14° anno di età, dichiara quale dei provvedimenti è adeguato all'interesse del figlio.

Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 155, 156, 255, 258, 260, 261, 262 del codice civile si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento di matrimonio o di cessazione degli effetti civili di cui all'articolo 2.